

preparatorio, presupposto e consequenziale, ad ogni modo connesso ivi espressamente compresa la proposta di trasferimento avanzata in data 29.11.2008 dal Comandante della 2^a Brigata Mobile;

Visti i motivi aggiunti depositata presso questo tribunale in data 29 gennaio 2009;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Presidente Pro Tempore;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario vaglio, il ricorso appare sorretto da *fumus boni iuris*;

ritenuto, in particolare, che gli appartenenti ai corpi militari e paramilitari non sono sottratti all'applicazione delle norme generali sul procedimento, eccezion fatta per i provvedimenti d'autorità che rientrano nel *genus* degli ordini in senso stretto;

rilevato che nella fattispecie, pur in assenza di dichiarate ragioni di urgenza, l'atto non risulta preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;

considerato, altresì, che pur formalmente qualificato come trasferimento d'autorità, per le motivazioni contenute nella sua premessa, il provvedimento si palesa contraddittoriamente adottato per ragioni di incompatibilità ambientale in relazione alla quale non è resa esplicita l'effettiva sussistenza dei presupposti ;

ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile;

ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell'art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l'art. 1 della legge stessa;

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Ciccio, Presidente

Saverio Romano, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2009

IL SEGRETARIO